Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 18 giugno 1962 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.330 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 · Semestrale L. 6.520 · Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 18 GIUGNO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1838.

Norme sull'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizioni marittime della provincia di Livorno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1839.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Bari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1840.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli specchi e cristalli della provincia di Pisa.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 442.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 443.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manici per ombrelli, bastoni da passeggio e impugnature varie, con qualsiasi materia prima fabbricati, della provincia di Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 444.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di bambole e giocattoli della provincia di Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 445.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da imprese produttrici di confezioni di pellicceria della provincia di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 446.

Norme sul trattamento economico e normativo dei professori d'orchestra assunti con contratto a tempo determinato, dagli esercenti teatri e cinema-teatri ove agiscono compagnie di rivista, operette, varietà e avanspettacolo, della provincia di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 447.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle società cooperative della provincia di Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 448.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione dei bottoni nella provincia di Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 449.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non farmacisti dipendenti dalle farmacie della provincia di Parma.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1837.

Esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia ed il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo culturale tra l'Italia ed il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958, dal giorno della sua entrata in vigore in conformità all'art. XI del medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TRABUCCHI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 2. — VILLA

Accordo culturale tra l'Italia ed il Brasile
(Rio de Janeiro, 6 settembre 1958)

ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile,

Consci della comunità di tradizioni su cui si basa la vita culturale dei loro due Paesi, e animati dal desiderio di rendere ancora più strette e feconde le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e tecniche già esistenti fra i loro due popoli;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ciascuna delle Parti Contraenti permetterà la creazione, e favorirà con tutte le possibili facilitazioni, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di Istituti di Cultura dell'altro Paese, autorizzati dai rispettivi Governi, la cui attività sia diretta all'attuazione dei fini generali del presente Accordo, per mezzo di corsi, conferenze, concerti, manifestazioni d'arte, servizi di biblioteca, discoteca, filmoteca, ecc. e permetterà che istituzioni o privati li sovvengano con mezzi finanziari o di qualsiasi altra natura.

Le due Commissioni Miste, di cui tratta l'Articolo 8, determineranno quali degli organismi già esistenti nei due Paesi potranno essere riconosciuti come Istituti di Cultura agli effetti del comma precedente e determineranno le diverse agevolazioni (fiscali, doganali, ecc.) di cui potranno beneficiare.

Articolo II

Ciascuna delle Parti Contraenti favorirà presso le Università, gli altri Istituti Superiori e gli Istituti di Istruzione Media siti nel proprio territorio la creazione di cattedre, lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura, storia e arte dell'altro Paese.

In particolare:

a) il Governo italiano si impegna a raccomandare che nell'insegnamento relativo alle cattedre di lingua e letteratura portoghese esistenti in Italia sia dato trattamento speciale alla letteratura brasiliana e alle relative particolarità linguistiche;

b) il Governo brasiliano si impegna a introdurre lo studio facoltativo della lingua italiana negli Istituti ufficiali di istruzione media e a riconoscere la sua validità nei programmi di esame in posizione di parità con la lingua straniera più favorita, fra quelle per cui è previsto lo stesso tipo d'insegnamento, come pure a mantenere e sviluppare lo studio dell'italiano nelle Università e negli Istituti Superiori.

Articolo III

Le Parti Contraenti si impegnano ad agevolare, nello ambito delle rispettive legislazioni, il funzionamento di corsi speciali che seguano i programmi scolastici di entrambi i Paesi, sempre che tali corsi si rendano necessari per particolari esigenze (culturali, connesse alla immigrazione, ecc.).

Articolo IV

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire i contatti diretti fra le Università e gli altri organismi di cultura umanistica, scientifica e artistica dei due Paesi, studiando la possibilità di organizzare:

a) scambio di professori, di conferenzieri, di studiosi e di studenti;

b) scambio regolare di borsisti;

c) scambio regolare di pubblicazioni ufficiali e provenienti da Università, Accademie, Società Scientifiche e Istituti Culturali in generale.

Sarà inoltre favorita la costituzione e lo sviluppo di Istituzioni e Fondazioni che abbiano per fine la creazione e l'amministrazione di borse destinate a studenti italiani e brasiliani.

Sarà particolarmente incoraggiata la collaborazione cinematografica italo-brasiliana.

Articolo V

Le Parti Contraenti si adopereranno a far sì che la rispettiva cultura sia meglio conosciuta per mezzo della organizzazione, nell'altro Paese, di corsi di conferenze, di concerti, di esposizioni e di manifestazioni artistiche e teatrali, di mostre editoriali ed ogni altra manifestazione diretta alla diffusione del libro, così come per mezzo di films, della radio, della televisione, della fotografia e dello sport e concedendosi, reciprocamente, a tal fine, ogni possibile facilitazione fiscale, doganale, ecc.

In modo particolare resta stabilito che l'organizzazione di mostre d'arte nel quadro del presente Accordo sarà agevolata dalle Parti Contraenti, sostituendo con

idonea fideiussione il versamento del deposito doganale da effettuarsi in relazione ad importazioni ed esportazioni temporanee.

Articolo VI

Le Parti Contraenti concederanno tutte le possibili facilitazioni per l'entrata nei rispettivi territori di libri, giornali, riviste, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, destinati a istituzioni di carattere educativo e culturale, a condizione che tali articoli non siano oggetto di operazioni commerciali.

Inoltre, i libri, le riviste, i giornali e le pubblicazioni periodiche, come pure la musica manoscritta o stampata, non saranno soggetti ad altre tasse o diritti diversi da quelli previsti per gli oggetti elencati nel presente comma.

Saranno infine adottate, ove necessario, misure opportune per rendere il più rapido possibile l'inoltro ai destinatari del materiale su menzionato e in particolare dei giornali e delle riviste.

Articolo VII

Le Parti Contraenti esamineranno, di comune accordo e nello spirito delle rispettive legislazioni, la possibilità della adozione di norme, mezzi e criteri suscettibili di facilitare e semplificare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio intermedi e finali, con lo scopo di stabilire la loro equivalenza, sia ai fini accademici, sia ai fini dell'esercizio professionale.

Articolo VIII

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, nonchè della formulazione di qualunque proposta destinata ad adattare lo stesso Accordo a ulteriori sviluppi delle relazioni fra i due Paesi, saranno costituite due Commissioni miste italo-brasiliane, una a Roma e l'altra a Rio de Janeiro. Ogni Commissione sarà costituita da sei membri nominati metà dal Governo italiano e metà dal Governo brasiliano, la Presidenza e la Segreteria saranno affidate rispettivamente, in Italia, a un italiano e a un brasiliano, e in Brasile, a un brasiliano e a un italiano. Le Commissioni si riuniranno almeno una volta all'anno e tutte le volte che i Presidenti lo considerino necessario.

In caso di necessità la Commissione potrà disporre di periti a titolo di consultori tecnici.

Articolo IX

Le Parti Contraenti si dichiarano disposte a prendere in esame l'adozione nei rapporti reciproci di tutte le facilitazioni previste nelle raccomandazioni dell'UNESCO che siano state approvate dai Delegati dei due Paesi.

Articolo X

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che sia denunciato da una delle Parti Contraenti. In tal caso, l'Accordo cesserà di aver vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia. Le facilitazioni concesse agli Istituti, di cui tratta lo Articolo I, saranno comunque mantenute reciprocamente per sei mesi.

Articolo XI

Il presente Accordo sarà ratificato nel più breve tempo possibile ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà effettuato lo scambio delle ratifiche che avrà luogo in Roma.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

Fatto a Rio de Janeiro il sei settembre millenovecentocinquantotto in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

GIUSEPPE MEDICI FRANCISCO NEGRÃO de LIMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1962, n. 436.

Mutamento della denominazione del comune di Crandola in quella di « Crandola Valsassina » (Como).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Crandola (Como) in data 9 settembre 1961, n. 14, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Crandola Valsassina »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Como in data 15 dicembre 1961, n. 13/16763, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Crandola, in provincia di Como, è mutata in quella di « Crandola Valsassina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1962

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 437.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gioacchino, in Napoli.

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli, in data 9 ottobre 1960, integrato con dichiarazione del 23 settembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Gioacchino, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 438.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Martino V., in contrada Salti del comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata).

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo, in data 20 aprile 1961, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 18 luglio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino V., in contrada Salti del comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 66. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 439.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in contrada Arneo del comune di Nardò (Lecce).

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nardò in data 1° gennaio 1959, integrato con prospetto senza data e con dichiarazione del 3 febbraio 1960, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù in contrada Arneo del comune di Nardò (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 64. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 440.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione Campi, del comune di Riva (Trento).

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 26 ottobre 1961, integrato con dichiarazione del 15 novembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione Campi, del comune di Riva (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 62. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 441.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Maria Maddalena, in Monteleone di Orvieto (Terni).

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Città della Pieve in data 1° agosto 1961, integrato con dichiarazione del 31 stesso mese ed anno, con cui la preesistente Cappellania coadiutoriale, istituita nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nel comune di Monteleone di Orvieto (Terni), con la bolla 1° aprile 1960, riconosciuta con decreto presidenziale 11 settembre 1960, è stata eretta in Vicaria curata autonoma dedicata a Santa Maria Maddalena.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 63. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1962.

Costituzione del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro »;

Visti i propri decreti n. 18784 del 2 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1958, registro n. 2, foglio n. 301, con il quale è stato costituito il Consiglio del predetto Ordine cavallerisco, n. 21149 del 5 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1959, registro n. 2, foglio n. 288 e n. 24588 del 19 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1960, registro n. 4, foglio n. 92, con i quali è stato provveduto alla sostituzione di alcuni membri del Consiglio stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio dell'Ordine, scaduto per trascorso triennio, giusta l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199;

Viste le designazioni e le proposte all'uopo fatte, ai sensi dello stesso art. 6;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste:

Decreta:

Il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro », è costituito come segue:

Lattari dott. Francesco, in rappresentanza della presidenza del Consiglio dei Ministri;

Stammati prof. dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Purpura dott. Rosario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Scapaccino prof. dott. Mario e Benedetti dottor Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ferroni Carli dott. Dino, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Vaudano dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Marinone dott. Francesco e Giorgi avv. dott. Guido, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Pasquato cav. lav. dott. Michelangelo, in rappresentanza degli industriali;

De Palma dott. Michelangelo, in rappresentanza degli agricoltori;

Della Casa cav. lav. Adelmo, in rappresentanza dei commercianti;

Ciglienti avv. Stefano, in rappresentanza delle imprese di credito e delle assicurazioni;

Chiodelli cav. lav. Raoul, Cutolo cav. lav. Costantino, Oddasso cav. lav. Francesco Mario e Pozzani cav. lav. Enrico, in rappresentanza della Federazione dei cavalieri del lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1962

GRONCHI

COLOMBO — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1962
Registro n. 9, *foglio n.* 234

(3488)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1962.
Scioglimento del Consiglio comunale di Maschito.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Maschito, sorto dalle elezioni del 6-7 novembre del 1960, presentò una maggioranza di 16 consiglieri, sui 20 assegnati, che rese del tutto agevole l'elezione degli organi di amministrazione.

Senonchè, a breve distanza di tempo, gravi contrasti si manifestarono in seno al gruppo anzidetto — composto di esponenti di due diverse correnti politiche — determinandone la definitiva frattura, col risultato della costituzione, in quella civica rappresentanza, di una perfetta equivalenza numerica di forze contrapposte, tale da rendere impossibile il funzionamento non soltanto del Consiglio comunale — la cui ultima seduta utile risale al 18 agosto del 1961 — ma della stessa Giunta municipale, dove i dissidi si manifestarono in modo drammatico, con gravi atti di violenza, nell'adunanza del 27 settembre dello stesso anno, a seguito della quale tre su quattro assessori effettivi dichiararono formalmente che non avrebbero mai più collaborato col sindaco.

Una ispezione al Comune, disposta dalla Prefettura nel novembre del 1961, offrì un quadro allarmante di disservizi e di irregolarità in tutti i settori della civica azienda, di fronte ai quali, nonostante le formali contestazioni, nessuna concreta iniziativa riparatrice venne assunta dall'Amministrazione, paralizzata nei suoi organi deliberanti, tanto che da un successivo controllo ispettivo la situazione risultò ulteriormente aggravata.

A rimuovere tale inammissibile stato di carenza dei poteri locali, si dimostrò inefficace la perentoria diffida rivolta dal prefetto al sindaco, con lettera del 16 gennaio 1962, affinchè provvedesse a convocare d'urgenza la Giunta municipale per la soluzione delle molteplici questioni in sospeso: tra cui, innanzi tutto, la compilazione dello schema di bilancio dell'esercizio in corso. Infatti, nella seduta di Giunta che ebbe luogo il 31 di detto mese, nessuno dei 22 provvedimenti all'ordine del giorno riuscì ad ottenere l'approvazone, avendo la maggioranza degli assessori confermato la propria irriducibile e sistematica opposizione al sindaco.

Fu necessario, allora, provvedere in via sostitutiva, mediante apposito commissario, alla formazione del cennato progetto di bilancio; dopo di chè, lo stesso prefetto convocò d'ufficio il Consiglio comunale affinchè lo approvasse.

La seduta, peraltro, avendo il sindaco deliberatamente omesso di diramare i relativi avvisi ai consiglieri, non potè aver luogo nel giorno prefisso, del 28 febbraio, ma soltanto l'8 marzo successivo, richiedendo un nuovo decreto prefettizio di convocazione e l'invio in loco di un commissario per la spedizione degli avvisi anzidetti.

Ma anche questa iniziativa dell'autorità era destinata all'insuccesso, come, del resto, chiaramente facevano prevedere i telegrammi che, in vista di essa, i consiglieri ostili al sindaco avevano inviato al prefetto per esprimere la loro ferma volontà di sabotare ogni attività deliberativa del civico consesso.

Difatti, dopo, le dimissioni rassegnate dal sindaco e dall'assessore delegato, la seduta anzidetta veniva sciolta senza neppure un principio di esame dello schema di bilancio all'ordine del giorno, mentre i dieci consiglieri del gruppo di opposizione facevano inserire a verbale una nuova, formale dichiarazione intesa a puntualizzare il loro irremovibile proposito di impedire sempre, col voto contrario, l'adozione di qualsiasi provvedimento, da chiunque proposto.

Nonostante l'inequivoca portata di tale dichiarazione, il Prefetto di Potenza riteneva opportuno, prima di arrivare alle estreme conseguenze, di porre quel Consiglio comunale ancora una volta di fronte alle proprie responsabilità, disponendone, d'ufficio, la convocazione affinchè provvedesse sia alla elezione del nuovo sindaco ed alla integrazione della Giunta municipale, sia all'approvazione del bilancio preventivo.

Senonchè, com'era prevedibile, anche questo estremo tentativo non sortiva esito alcuno: in quella seduta — fissata per il 15 marzo — non si realizzava neppure il numero legale di presenti, mentre ad una successiva, ancora indetta dal prefetto, per il 28 dello stesso mese, con esplicita comminatoria della estrema misura prevista dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, si presentavano, bensì, i 10 consiglieri dell'opposizione, ma unicamente per prendere atto delle dimissioni del sindaco e dell'assessore delegato e per ribadire, definitivamente, il loro intendimento di rendere impossibile il funzionamento del civico consesso.

In seguito a ciò, il prefetto di Potenza, ritenuta acquisita la prova inequivoca della organica incapacità funzionale di quella rappresentanza elettiva, ne ha disposto la sospensione — coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 — e ne ha proposto lo scioglimento, a norma dell'art. 323 sopra citato.

Attesa la manifesta impossibilità di superare coi normali rimedi, reiteratamente ed inutilmente sperimentati dal prefetto, la crisi interna che da lungo tempo travaglia il Consiglio comunale di Maschito paralizzandone totalmente l'attività e rendendolo inadempiente a precisi ed essenziali obblighi di legge — quale, tra l'altro, l'approvazione del bilancio preventivo — si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 15 corrente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Maschito ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del rag. Pasquale Locuratolo, funzionario di prefettura.

Roma, addì 3 giugno 1962

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Maschito (Potenza), diviso da insanabili contrasti interni, si è dimostrato assolutamente incapace di svolgere i suoi compiti d'istituto, rimanendo, tra l'altro, persistentemente carente, nonostante i ripetuti interventi e la formale diffida del prefetto, in ordine a precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 maggio 1962;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Maschito, è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Pasquale Locuratolo, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1962

SEGNI

TAVIANI

(3446)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1962.

Classificazione tra le statali della strada n. 310 « del Bidente », in provincia di Forlì e di Arezzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « del Bidente » dall'innesto della Strada statale n. 70 « della Consuma » in località Campaldino-Pratovecchio-Stia-Passo della Calla-S. Sofia-Galeata-Civitella di Romagna all'innesto della Strada statale n. 9 « Emilia » presso Ronco, della lunghezza di km. 87 + 423, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, i pareri del Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Amministrazioni provinciali di Forlì e di Arezzo;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada dall'innesto Strada statale n. 70 in località Campaldino-Pratovecchio-Stia-Passo della Calla-S. Sofia-Galeata-Civitella di Romagna all'innesto Strada statale n. 9 presso Ronco è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 310 « del Bidente ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1962
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 35

(3444)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1962.

Classificazione tra le statali della strada n. 370 « Litoranea delle Cinque Terre », in provincia di La Spezia e Genova.

IL MINISTRO

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « Litoranea delle Cinque Terre » dall'innesto della Strada statale n. 1 « Aurelia » (progressiva km. 415 + 000) entro La Spezia all'innesto della stessa Strada statale n. 1 « Aurelia » presso Sestri Levante, della lunghezza di km. 60 + 000 circa, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, i pareri del Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Amministrazioni provinciali di Genova e La Spezia;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada dall'innesto Strada statale n. 1 entro La Spezia all'innesto Strada statale n. 1 presso Sestri Levante è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 370 « Litoranea delle Cinque Terre ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1962
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 67

(3443)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1962.

Approvazione del piano tecnico n. 81/2 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente un insieme di lavori nel distretto telefonico di Napoli e dichiarazione di pubblica utilità nelle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società esercizi telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 7 agosto 1961, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 81/2 relativo ad un insieme di lavori nel distretto telefonico di Napoli (attivazione di nuovi circuiti; potenziamento di circuiti esistenti; posa di cavi; ampliamento di centrali esistenti; automatizzazione delle reti urbane di Vico Equense, Pomigliano, Marigliano e Ottaviano; sostituzione di centrali esistenti; costruzione di edifici per centrali telefoniche a Napoli-Capodimonte, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Casoria, Napoli-Ponticelli, Napoli-Soccavo, Casamicciola, Pomigliano, Pozzuoli, Nocera Inferiore, Afragola, Frattamaggiore, Capri, Casalnuovo; ampliamento dell'edificio di Napoli-Museo; istitu-

zione di reti urbane nei comuni di Frignano Maggiore, Agerola, Mugnano del Cardinale, S. Valentino Torio, Brusciano, Bacoli, Angri — previo distacco di tale Comune dalla rete urbana di Nocera Inferiore, Tervigno e Poggiomarino — previo distacco di tali Comuni dalla rete urbana di Torre Annunziata; passaggio del comune di Pollena Trocchia dalla rete urbana di Napoli a quella di Santa Anastasia; inclusione del comune di Cardito e della frazione Carditello rispettivamente nelle reti urbane di Caivano e di Frattamaggiore, inclusione del comune di Calandrino nella rete urbana di Sant'Antimo, inclusione del comune di Lacco Ameno nella rete urbana di Casamicciola e dei comuni di Marano e di Melito nella rete urbana di Mugnano); nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rendono necessari un insieme di lavori nel distretto telefonico di Napoli (attivazione di nuovi circuiti; potenziamento di circuiti esistenti, posa di cavi; ampliamento di centrali esistenti; automatizzazione delle reti urbane di Vico Equense, Pomigliano, Marigliano e Ottaviano, sostituzione di centrali esistenti; costruzione di edifici per centrali telefoniche a Napoli-Capodimonte, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Casoria, Napoli-Ponticelli, Napoli-Soccavo, Casamicciola, Pomigliano, Pozzuoli, Nocera Inferiore, Afragola, Frattamaggiore, Capri, Casalnuovo; ampliamento dell'edificio di Napoli-Museo; istituzione di reti urbane nei comuni di Frignano Maggiore, Afragola, Mugnano del Cardinale, San Valentino Torio, Brusciano, Bacoli, Angri — previo distacco di tale Comune dalla rete urbana di Nocera Inferiore, Terzigno e Poggiomarino — previo distacco di tali Comuni dalla rete urbana di Torre Annunziata; passaggio del comune di Pollena Trocchia dalla rete urbana di Napoli a quella di Santa Anastasia; inclusione del comune di Cardito e della frazione Carditello rispettivamente nelle reti urbane di Caivano e di Frattamaggiore, inclusione del comune di Calandrino nella rete urbana di Sant'Antimo, inclusione del comune di Lacco Ameno nella rete urbana di Casamicciola e dei comuni di Marano e di Melito nella rete urbana di Mugnano);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 81/2 presentato dalla Società S.E.T. concernente un insieme di lavori nel distretto telefonico di Napoli (attivazione di nuovi circuiti; potenziamento di circuiti esistenti; posa di cavi; ampliamento di centrali esistenti; automatizzazione delle reti urbane di Vico Equense, Pomigliano, Marigliano e Ottaviano; sostituzione di centrali esistenti, costruzione di edifici per centrali telefoniche a Napoli-Capodimonte, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Casoria, Napoli-Ponticelli, Napoli-Soccavo, Casamicciola, Pomigliano, Pozzuoli, Nocera Inferiore, Afragola, Frattamaggiore, Capri, Casalnuovo; ampliamento dell'edificio di Napoli-Museo; istituzione di reti urbane nei comuni di Frignano Maggiore, Agerola, Mugnano del Cardinale, San Valentino Torio, Brusciano, Bacoli, Angri — previo distacco di tale Comune dalla rete urbana di Nocera Inferiore, Terzigno e Poggiomarino — previo distacco di tali Comuni dalla rete urbana di Torre Annunziata; passaggio del comune di Pollena Trocchia dalla rete urbana di Napoli a quella di Santa Anastasia; inclusione del comune di Cardito e della frazione Carditello rispettivamente nelle reti urbane di Caivano e di Frattamaggiore, inclusione del comune di Calandrino nella rete urbana di Sant'Antimo, inclusione del comune di Lacco Ameno nella rete urbana di Casamicciola e dei comuni di Marano e di Melito nella rete urbana di Mugnano);

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 81/2 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1962

Il Ministro: SPALLINO

(3491)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1962.

Modifica alla composizione della deputazione della Borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 10 del 12 gennaio 1962, concernente la costituzione delle deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1962;

Vista la nota in data 17 aprile 1962, con la quale il Banco di Napoli, premesso che il dott. Vincenzo Cacciapuoti, direttore della sede di Venezia del predetto Istituto, membro effettivo della deputazione della Borsa valori di detta città in qualità di delegato governativo, è stato trasferito da Venezia ad altra sede, ne propone la sostituzione con il dott. Renato Iafanti;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta deputazione di Borsa;

Decreta:

A far parte della deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1962, quale membro effettivo e delegato governativo, è chiamato il dott. Renato Iafanti, in sostituzione del dott. Vincenzo Cacciapuoti.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(3448)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 994 del 25 maggio 1962 — Prezzi delle specialità medicinali — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 11 giugno 1962, n. 146,

a pag. 2302:

Deltacortene - Lepetit, Milano: compresse 10 × mg 25 in luogo di L. 4000 leggasi L. 4600;

a pag. 2315:

Enteropan - Damor, Napoli: confetti 45 in luogo di L. 1200 leggasi L. 1100.

(3551)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 160, l'Amministrazione comunale di Sedini (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3501)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 161, l'Amministrazione comunale di Mara (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3502)

Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 149, l'Amministrazione comunale di Aci Bonaccorsi (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3503)

Autorizzazione al comune di Graniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 151, l'Amministrazione comunale di Graniti (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3504)

Autorizzazione al comune di Santa Teresa di Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 153, l'Amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3508)

Autorizzazione al comune di Ortueri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 155, l'Amministrazione comunale di Ortueri (Nuoro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3505)

Autorizzazione al comune di Tonara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 156, l'Amministrazione comunale di Tonara (Nuoro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3506)

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 152, l'Amministrazione comunale di Limina (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3507)

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 144, l'Amministrazione comunale di Siculiana (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 31.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3510)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 148, l'Amministrazione comunale di Misterbianco (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 36.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3512)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 154, l'Amministrazione comunale di Santa Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3509)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 147, l'Amministrazione comunale di Piedimonte Etneo (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3511)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 159, l'Amministrazione comunale di Eboli (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3482)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 377, l'Amministrazione comunale di Afragola (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 131.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3483)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 162, l'Amministrazione comunale di Manduria (Taranto) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 142.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3484)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 157, l'Amministrazione comunale di Contarina (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3487)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 383, l'Amministrazione comunale di Montemaggiore Belsito (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Zoologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Zoologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3550)

Vacanza della cattedra di « Geofisica applicata » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di « Geofisica applicata », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3577)

Vacanza delle cattedre di « Filosofia del diritto » di « Istituzioni di diritto pubblico » e della seconda cattedra di « Diritto costituzionale italiano e comparato » presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) Filosofia del diritto;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto costituzionale italiano e comparato (Raddoppiamento);

cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3578)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5078/2337, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a De Filippis Guerino, nato in Cupello il 15 gennaio 1921 e Bruno Maria-Domenica, nata in Cupello il 24 aprile 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese complessivamente mq. 3.730

riportate in catasto alle particelle numeri 42 parte, 50-*f*, 51 1/7 e 53-*a* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 299 e 300.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5080/2339, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Travaglini Lucia, nata a Casoli il 26 dicembre 1927 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estesa mq. 4.365 riportata in catasto alle particelle numeri 64-*b*, 145 1/7 e 145-*n* del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 276.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5087/2346, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a De Filippis Nicola, nato in Cupello il 12 aprile 1927 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 2.550 riportate in catasto alle particelle numeri 44 parte, 45 parte, 53-*e*, 51 1/11, 52 *a* e 51-*b* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 303 e 304.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, n. 5088/2347, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Stefano Luigi, nato a Cupello il 7 dicembre 1920 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 4285 riportate in catasto alle particelle numeri 27 parte, 14-*i*, 15 1/8, 15-*l*, 28 parte, 14-*l*, 15 1/9, 15-*m* 27 parte, 14-*m*, 15 1/10, 15-*n* del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 200, 201, 202, 203, 204 e 205.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5084/2343, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Verini Angelo, nato a Cupello il 17 novembre 1928 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese mq. 975 riportate in catasto alle particelle numeri 141 parte, 174-*l*, 145 1/26, 145-*a s* del foglio di mappa n. 32 ed alle particelle numeri 51-*q*, 51 1/12 e 50-*h*, del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello, e nella planimetria tratturale con i numeri 290-*b* e 291-*b*.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5073/2339, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Scutti Francesco-Saverio, nato in Altino il 6 gennaio 1916 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 6.498 riportate in catasto alle particelle numeri 4 parte, 145-*c*, 145 1/3, 6-*d*, 7 1/2 e 7-*a* del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 239 e 240.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5089/2345, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Frasca Rosa, nata a San Salvo il 22 giugno 1906 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello, estese mq. 4240 riportate in catasto alle particelle numeri 39 parte, 46 parte, 53-*f*, 51 1/12, 52-*b*, 51 1/13, 51-*c*, 47 parte, 53-*g*, 51 1/14, 52-*c*, 51 1/15, 51-*d*, 48 parte, 53-*h*, 51 1/16, 52-*d*, 51 1/17 e 51-*e* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 305, 306, 307, 308, 309 e 310.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5077/2336, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Bruno Maria-Domenica, nata in Cupello il 24 aprile 1924 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 2185 riportate in catasto alla particella n. 356 parte, del foglio di mappa n. 36 ed alla particella n. 51-*a d* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 362 e 363.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5083/2342, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a De Filippis Antonio, nato in Cupello il 23 maggio 1894 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 2740 riportate in catasto alla particella n. 339 parte del foglio di mappa n. 36 ed alla particella n. 51-*a b* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 358 e 359.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5085/2344, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Lello Anna-Silvia, nata ad Atessa il 20 giugno 1934 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello estese mq. 5415 riportate in catasto alle particelle numeri 88 parte, 66-*f* 63 1/14 e 63-*u* del foglio di mappa n. 22 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 178 e 179.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5079/2338, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a D'Ercole Adelina, nata a Cupello il 12 aprile 1901 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 570 riportate in catasto alla particella n. 42 parte, del foglio di mappa n. 24 ed alla particella n. 79-*n* del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 221-*b* e 222-*b*.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5074/2333, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Florio Nicola, nato in Casoli il 22 dicembre 1906, Di Florio Ferdinando nato in Casoli il 12 luglio 1909, Di Florio Camillo, nato in Casoli il 12 luglio 1909, Di Florio Pasquale, nato in Casoli il 21 dicembre 1912, Di Florio Domenico, nato in Casoli il 12 settembre 1920, Di Florio Maria-Concetta, nata in Casoli il 12 gennaio 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello estese mq. 12.340 riportate in catasto alle particelle numeri 16 parte, 22 parte, 23 e 24-*b* del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 158 e 159.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5076/2335, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Ienno Reparata, nata a Casoli il 26 dicembre 1930 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello estese mq. 2960 riportate in catasto alle particelle numeri 22 parte e 25-*t* del foglio di mappa n. 40 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 390 e 391.

(3458)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1962, bilancio Trasporti, registro n. 86, foglio n. 380, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 11 dicembre 1959 dalla Società italiana per il gas di Torino avverso il provvedimento enunciato nella nota n. 9052, in data 23 giugno 1959 dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Piemonte, con la quale si comunicava alla Società ferrovie Torino-Nord che il Ministero dei trasporti aveva autorizzato: *a*) l'applicazione su tutti i binari di raccordo che si diramano dalla ferrovia Torino-Ceres delle tariffe merci approvate per i trasporti sulla ferrovia stessa in relazione alle diverse classi di merci trasportate per la tratta minima, con decorrenza dal 1° gennaio 1958; *b*) l'applicazione sul raccordo Italgas per il periodo anteriore al 31 dicembre 1957, della tariffa di L. 269 la tonnellata.

(3449)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1962 al registro n. 15 Tesoro, foglio n. 109, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Giuliano Giovanni contro la decisione 6 maggio 1948 del Comitato centrale I.N.C.I.S., riguardante la mancata assegnazione di un alloggio al ricorrente.

(3421)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744 ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, riguardanti l'organico della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I) essere in possesso del diploma di ragioniere conseguito presso un istituto tecnico governativo (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

II) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

1) a 37 anni di età nei confronti:

c) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

e) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

f) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) degli alto atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche, o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservata o riacquistata la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

h) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) a *g*) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituito da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

Le elevazioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

3) a 40 anni, ritenendosi peraltro assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, nei confronti:

m) di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938, ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colone italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettve aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini e loro congiunti, in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, n. 648;

o) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio all'Amministrazione statale;

q) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e che non stiano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

VI) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè

coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale affari generali, Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risuutino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale affari generali, Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre, il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia ai fini della formazione della graduatoria i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti della eventuale elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera *n*) del precedente art. 2, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità ovvero il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalidità.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

d) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto per causa di servizio;

e) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti

di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

f) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dallo art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, ed, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

g) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, in carta da bollo da L. 100, ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

h) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste, di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani o dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

i) gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'orginale o copia autentica notarile del relativo brevetto o dei documenti di concessione;

m) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da lire 100;

n) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

o) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo o collocati nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione statale dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre ad una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari;

q) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate, oltre l'attestazione dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

r) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine il concorrente dichiarato vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire al Ministero della industria e del commercio, Direzione generale degli affari generali, Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non abbia superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti.

2) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3) Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni ventuno dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause, che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4) Diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora l'Istituto, presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificatto provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La capia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

5) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale.

6) Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio. Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra ed assimilati, per i mutilati ed invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una

esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dello art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7) Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva avanti 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

8) I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o collocati nei ruoli aggiunti dell'amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 6, lettera *p*) qualora non siano stati già presentati per gli effetti della valutazione del limite di età.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) dell'articolo precedente ed alle lettere *o*) e *q*) dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I certificati di cui ai punti 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso di requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma.

Prove scritte:

1) computisteria e ragioneria;

2) istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) principi di economia politica e scienza delle finanze;

b) nozioni di diritto civile;

c) nozioni di statistica;

d) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria.

Per le prove scritte sono concesse 6 ore.

Art. 10.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a ispettore generale;

da due professori di Istituto d'istruzione secondaria di 2° grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove. L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 686.

Le prove si svolgeranno in Roma, nell'epoca e nel luogo, che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza.

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 13.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei candidati dichiarati idonei, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè gli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 14.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di vice segretario in prova e con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di sei mesi di prova ed in seguito al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente del Ministero dell'industria e del commercio o di altre Amministrazioni, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso, presso la Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1962
Registro n. 7 Industria e Commercio, foglio n. 104

(3021)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9.3/2537 del 15 dicembre 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria di Palena;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari, della prefettura di Chieti e del Consorzio veterinario di Palena;

Visto l'art. 47 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suindicato è costituita come segue:

Presidente:
Colasurdo dott. Emanuele, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Travaglini dott. Nicola, veterinario provinciale;
Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica;
Bianchi prof. dott. Carlo, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria;
Falcucci dott. Nino, veterinario condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Nunzio Di Marzio, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio.

Chieti, addì 4 giugno 1962

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(3433)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.